

Articolo tratto dal sito: www.medico-legale.it

Pagina creata in data 30.5.09. Ultimo aggiornamento in data 1.6.09.

Questa breve disamina sull'**HANDICAP** è rivolta al cittadino comune; perciò, vuole avere un taglio semplice, perchè sia comprensibile ai non addetti del mestiere. Le fonti di questo articolo sono le leggi e la giurisprudenza.

Le informazioni contenute potranno essere soggette a modifiche relativamente alla emissione di nuove norme nonchè sulla base di leggi regionali.

L'accertamento dell'invalidità civile va distinta dall'accertamento di handicap, anche se l'iter della pratica e la Commissione Medica è la stessa. I benefici e le agevolazioni relativi all'handicap (L. 104/92) si applicano anche agli invalidi INAIL e di guerra.

HANDICAP GRAVE ai sensi della L.104/92.

Lo stesso iter (ASL, Commissione di verifica, ASL, interessato) segue anche il verbale di accertamento di handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 nr 104.

Riguarda anche gli invalidi INAIL e di guerra.

Permessi lavorativi e congedi straordinari.

Nel caso di bambini al di sotto dei 3 anni: prolungamento dell'astensione facoltativa dal lavoro o 2 ore di permesso giornaliero retribuito.

Per i genitori o i familiari entro il 3° grado di parentela di invalidi maggiori di 3 anni di età: 3 giorni di permesso al mese .

Per il lavoratore disabile: 3 giorni di permesso al mese o 2 ore di permesso orario giornaliero.

Per richiedere tale agevolazione, occorre presentare il certificato di handicap (che si richiede sempre all'ASL di residenza ai sensi della L.104/92), in cui si menziona il comma 3 dell'art. 1 della Legge 104/92.

. per i dipendenti pubblici: all'ufficio del personale;

. per i dipendenti privati: alla propria sede INPS sui moduli predisposti dall'INPS rilascerà una ricevuta, che il dipendente consegnerà al proprio ufficio del personale.

Da allegare alla domanda:

o il certificato rilasciato dalla commissione dell'ASL attestante lo stato di gravità della condizione di handicap

o un certificato rilasciato dal proprio medico di base attestante una sindrome di Down con allegata copia del cariotipo

o per i grandi invalidi di guerra e equiparati copia dell'attestato di pensione o del decreto di concessione rilasciato dal competente Ministero

o un certificato del medico specialista dell'ASL (se non è stato rilasciato il certificato della Commissione ASSL, da presentare comunque non appena disponibile).

L'INPS, secondo i vari casi, ha predisposto dei moduli appositi (HAND), in cui sono

contenute tutte le spiegazioni.

In alternativa ai permessi, diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

Congedi parentali.

Spetta ad uno dei genitori, anche adottivi, o, in mancanza, a fratelli o sorelle conviventi.

Il disabile deve essere portatore di handicap in situazione di gravità.

Congedo retribuito massimo di 2 anni nell'arco della vita lavorativa, da utilizzare in maniera continuativa o frazionata.

Agevolazioni fiscali per ausili e protesi.

Salvo i casi in cui all'invalido (di misura non inferiore ad 1/3) è riconosciuta la gratuità di protesi ed ausili pertinenti con il proprio tipo di disabilità, è prevista una detrazione del 19% (ma senza applicazione della franchigia di € 119,11) delle spese sostenute per l'acquisto di alcune protesi ed ausili, come le carrozzine, tutori per fratture, arti artificiali, ausili per il sollevamento, eccetera.

Per alcuni presidi per disabili è prevista anche una IVA agevolata.

Agevolazioni fiscali sui VEICOLI destinati ai disabili.

I veicoli oggetto dell'agevolazione sono quelli individuati dall'articolo 54, comma 1, lettere a), c)

e f), Dlgs 285/1992, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, o fino a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel.

Per quali veicoli?:

- . motocarrozette
- . autoveicoli o motoveicoli ad uso promiscuo
- . autoveicoli o motoveicoli per trasporto specifico del disabile
- . autocaravan (solo per la detrazione IRPEF del 19%)

A chi spettano tali agevolazioni? Con alcune differenze, a queste categorie di invalidi:

1 ai non vedenti e sordomuti;

2 ai disabili con handicap psichico o mentale titolari di indennità di accompagnamento;

3 ai disabili con grave limitazione delle capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;

4 ai disabili con ridotte o impedito capacità motorie.

Agli invalidi di cui ai punti 2 e 3 viene riconosciuta solitamente una situazione di handicap prevista dal comma 3 art. 3 della L.104/92; gli invalidi di cui al punto 4 rientrano solitamente nel comma 1 della L. 104./92; per i non vedenti e sordomuti, esistono anche norme particolari.

Per i disabili di cui al comma 1 della L.104/92 è necessario che il veicolo sia adattato o che abbia almeno il cambio automatico; per i disabili di cui al comma 3 non è obbligatorio alcun adattamento.

Il veicolo può essere intestato, invece che al disabile, ad un familiare che lo abbia fiscalmente a carico. Per ritenere "a carico" un disabile, questi non deve avere un

reddito complessivo superiore a euro 2.840,51; per tale limite, non si tiene conto dei redditi esenti (pensioni sociali, indennità di accompagnamento e varie, gli assegni e le pensioni dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili). Se il disabile supera questo tetto di reddito, tutti i documenti di spesa devono essere a lui intestati.

Documentazione da allegare alla richiesta di agevolazione per i veicoli:

- . verbale di accertamento dell'handicap ai sensi della L. 104/92, dove deve essere espressamente indicato o il comma 1 o il comma 3 dell'articolo 3 o l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento;
- . per l'agevolazione IVA, autocertificazione che nel quadriennio non si abbia già beneficiato dell'agevolazione;
- . autocertificazione di essere fiscalmente a carico di un familiare, se del caso.

Nel caso di veicoli adattati, gli adattamenti devono risultare già al momento dell'acquisto del veicolo nuovo. Rientra nelle agevolazioni anche l'adattamento di un veicolo acquistato di seconda mano.

Nel verbale di accertamento dell'handicap dell'ASL deve essere esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.

Quali sono queste agevolazioni?

- . IVA agevolata al 4%
- . esenzione dal bollo auto
- . detrazione IRPEF del 19%
- . esenzione dal pagamento dell'IPT
- . pass invalidi.

. IVA agevolata al 4%.

Oltre che al prezzo di acquisto, si applica anche agli adattamenti che vengono fatti successivamente.

Si applica anche a veicoli usati.

Si applica, senza limiti di valore, una sola volta nel quadriennio, salvo nel caso che il primo veicolo beneficiato venga cancellato dal PRA.

Ne sono esclusi i veicoli, anche se specificamente destinati al trasporto di disabili, intestati ad altre persone, a società commerciali, a cooperative, enti pubblici e privati.

Il Venditore deve emettere fattura con i richiami alla Legge 97/86 e alla Legge 449/97 e comunicare i dati all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall'atto di vendita.

. esenzione dal bollo auto.

Prevista da ultimo comma art. 8 Legge 27 dicembre 1997 n. 449.

Anche questa esenzione spetta se l'intestatario è lo stesso disabile oppure un familiare che lo abbia in carico.

Se il disabile possiede più veicoli, l'esenzione si applica ad uno solo.

La targa del veicolo beneficiante va indicata al competente ufficio (Regione o Provincia o Agenzia Entrate, secondo la Regione di residenza) al momento della presentazione della richiesta di esenzione; la documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine di pagamento del bollo; l'accoglimento della richiesta va notificata all'interessato; il beneficio, una volta riconosciuto, vale per tutta la durata in circolazione del veicolo beneficiante, a meno che l'auto non venga

venduta (in tal caso, deve essere informato lo stesso ufficio che ha rilasciato l'esenzione).

Ne sono esclusi i veicoli, anche se specificamente destinati al trasporto di disabili, intestati ad altre persone, a società commerciali, a cooperative, enti pubblici e privati.

. detrazione IRPEF del 19%.

Vale una volta sola per acquisti effettuati nel quadriennio, entro un certo limite (attualmente euro 18.075,99); vale solo per le spese di acquisto e per le riparazioni relative ai soli adattamenti; per le vetture senza adattamenti, eventuali spese di adattamenti esterni (es. pedana sollevatrice) fruiscono a parte della detrazione del 19%.. Sono esclusi i costi di esercizio (manutenzione ordinaria, carburanti, lubrificanti)

La detrazione può essere fruita tutta nel primo anno oppure ripartita in 4 anni. In caso di furto, la detrazione spetta al netto del rimborso assicurativo.

. Esenzione dal pagamento dell'IPT.

Sono esenti dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà i veicoli adibiti al trasporto o alla guida di disabili delle categorie su citate, sia di auto nuove che usate. La richiesta di esenzione va diretta al PRA territorialmente competente.

Alcune Province hanno stabilito ulteriori agevolazioni sul pagamento dell'IPT.

. Pass invalidi.

E' previsto dall'art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni; è stato esteso ai non vedenti nel comma 3 art. 12 del DPR 503/1996.

I cittadini non vedenti o con "capacità di deambulazione sensibilmente ridotta", di qualsiasi età, possono richiedere un contrassegno di libera circolazione e sosta.

Il pass permette anche di circolare nelle zone a traffico limitato; soltanto se consentito, anche nelle corsie preferenziali e nelle aree pedonali.

E' logico che il disabile intestatario del contrassegno deve trovarsi in auto; infatti, il pass (contrassegno) è strettamente personale, non è cedibile, non è legato ad uno specifico veicolo, non è legato al possesso di una patente di guida, è valido su tutto il territorio nazionale.

Il pass va esposto nella parte anteriore del veicolo in modo chiaramente visibile.

Il certificato di disabilità per ottenere il pass va richiesto all'ASL di residenza; può essere richiesto anche contestualmente alla domanda di invalidità civile.

Il pass va richiesto al proprio Comune di residenza e ha validità quinquennale, salvo che sia indicata una diversa scadenza per una invalidità temporanea.

Per il rinnovo, è sufficiente allegare una certificazione del medico curante che attesti il persistere delle condizioni che hanno dato luogo al rilascio

La gratuità della sosta è concessa solo nelle aree dedicate o nei posti riservati delle aree custodite; la norma prevede che almeno un parcheggio ogni 50 sia riservato al disabile gratuitamente.

Riserva di alloggi.

All'articolo 3, primo comma della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione

con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari assegnatari di abitazioni assistite da contributo pubblico, tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedito capacità motorie."

Esenzione dalle tasse scolastiche universitarie.

Rivolgersi alle singole Università.

Esenzione dal pagamento della tassa per la nettezza urbana.

Rivolgersi ai singoli Comuni.

Riduzione dal pagamento dell'ICI.

Rivolgersi ai singoli Comuni. Si ricorda che l'ICI sulla prima casa è stata abolita.

Deducibilità delle spese mediche generiche e delle spese di assistenza specifica.

Tali spese, anche se sostenute da un familiare del disabile, sono deducibili per intero dal reddito complessivo.

In caso di ricovero in istituto di assistenza e ricovero, la deduzione riguarda solo le spese mediche e paramediche di assistenza specifica, che devono essere indicate distintamente nella documentazione rilasciata dalla struttura.

Altre agevolazioni.

- . Diritto all'assegnazione di alloggi pubblici. Rivolgersi al proprio Comune.
- . Detrazione IRPEF del 36% per l'eliminazione di barriere architettoniche (Legge 449/97).
- . Detrazione IRPEF del 19% per spese di: trasporto in ambulanza, acquisto di poltrone per disabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture ed ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale, di arti artificiali per la deambulazione, dei mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento di ausili.
- . Detrazione IRPEF del 19% per sussidi tecnici ed informatici atti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione sociale: fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa, eccetera.
- . IVA agevolata al 4% per i mezzi necessari alla deambulazione, al sollevamento, alla funzione motoria, visiva, uditiva o del linguaggio, eccetera.
- . contributo economico per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
- . Riduzione del prezzo sui treni e alla tessera metro-bus con accompagnatore gratis.
- . Al comma 2 art.6 della legge del 11. Marzo 2006 n. 80 si estende ai docenti familiari e affini entro il terzo grado che assistono con continuità una persona con handicap grave (art. 33, comma 5, legge 104/1992) i benefici già in vigore per i docenti con handicap superiore ai due terzi (art. 21, legge 104/1992), che consistono nella possibilità di chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia anche prima dei due anni scolastici previsti, e ad altra sede in altra provincia prima di tre anni scolastici previsti (come sancito nell'art. 399 del decreto legislativo 297/1994).
- . ed altre non citate in questa pubblicazione.

Elenco dei siti di utile consultazione.

Legge 12 marzo 1999 n. 68: <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99068l.htm>

DM Sanità 5.2.1992, tabella delle minorazioni:

<http://www.handylex.org/stato/do50292.shtml>

Legge 5 febbraio 1992 n. 104 sulla disabilità: <http://www.handylex.org/stato/lo50292.shtml>

Sito che guida passo passo alla invalidità civile: <http://www.italia.gov.it/servlet/ContentServer?pagename=e-Italia/PassoPassoMain>

Limiti di reddito e benefici economici: <http://www.inps.it/home/default.asp?sID=%3B0%3B&iMenu=1&itemDir=4774&lItem=4809>

Guide INPS: <http://www.inps.it/Doc/Pubblicazioni/Opuscoli/pdfdisabili.pdf>

Miniguide INPS: <http://www.inps.it/Doc/Pubblicazioni/Miniguide/minidisabili.pdf>

Moduli vari INPS:

<http://www.inps.it/Modulistica/compila.asp?idArea=4&AreaDesc=Prestazioni+a+sostegno+del+reddito&idpagina=4&pagina=4&lang=&intra=&cf=>

Guida all'esenzione del ticket:

<http://www.ministerosalute.it/esenzioniTicket/paginaMenuEsenzioniTicket.jsp?menu=croniche&lingua=italiano>